



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA  
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Marco Zinna	Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dal Sig. **ALESSANDRO BARTOLETTI (C.F.: BRTLSN80D20G702U)**, nato a Pisa (PI) il 20/04/1980 e dalla Sig.ra **SARA CELLERINI (C.F.: CLLSRA79E45G702W)** nata a Pisa (PI) il 05/05/1979 residenti in [REDACTED] rappresentati e difesi, come da procura allegata al ricorso, dall'avv. **CRISTINA POLIMENO**, presso il cui studio in Pisa, via C. Ridolfi n. 6 e domicilio digitale (cristina.polimeno@pct.pecopen.it) sono elettivamente domiciliati,

**PREMESSO** che:

In data 12/07/2023 i ricorrenti hanno presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 02/08/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina della Dott.ssa Francesca Cavaliere.

In data 24/02/2025 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;



N. R.G. P.U. 34/2025

**RILEVATO e RITENUTO** che:

1.- Il presente Tribunale è competente, in quanto i debitori risiedono in [REDACTED] comune sito nel circondario del Tribunale di Pisa;

I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

In particolare, i debiti del sig. Bartoletti ammontano ad € 199.376,37=, mentre la situazione debitori della sig.ra Cellerini ammonta ad €45.894,58= secondo l'elenco creditori fornito. Godono attualmente di un reddito mensile rispettivamente di circa €1.200,00 e €1.000,00 nette mensili e il sig. Bartoletti risulta proprietario di un'autovettura targata DW630DD come da relazione particolareggiata dell'OCC.

Negli ultimi cinque anni risulta essere stato compiuto alcun atto dispositivo compiuto dagli istanti volto a distogliere il proprio patrimonio.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.

1. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, "*in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12*" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

**2. - AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.**

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad**



N. R.G. P.U. 34/2025

esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura;

### 3. QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, la ricorrente ha indicato l'importo di € 1.980,00.

Le spese di mantenimento autocertificate dalla ricorrente sono le seguenti:

CIBO	€ 300,00
AFFITTO	€ 630,00
ENERGIA ELETTRICA	€ 80,00
ACQUA	€ 60,00
GAS/LEGNA (RISCALDAMENTO+SCALDABAGNO+CUCINA)	€ 150,00
TELEFONO/INTERNET/TV	€ 50,00
CENTRO FIGLIA + RIPETIZIONI	€ 120,00
PALESTRA FIGLIA	€ 60,00
SPESE VARIE: FARMACIA/TRENO/VARIE PERSONALI	€ 100,00
MANGIME CANI	€ 80,00
CARBURANTE, bollo e assicurazione auto	€ 200,00
Abbigliamento e altro	€ 150,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1980,00</b>

In base alle ultime dichiarazioni dei redditi il Sig. Bartoletti lavora come dipendente a tempo pieno e indeterminato presso la ditta Dams Lounge Caffè di Mannaioni Debora con uno stipendio netto di circa 1.200,00 euro su cui attualmente pende un pignoramento da parte del creditore IFIS Investing NPL S.p.a. La Sig.ra Cellarini invece lavora come dipendente presso la Caffetteria Kandimsky Srls



N. R.G. P.U. 34/2025

con uno stipendio netto di circa euro 1.000,00. Risulterebbe anche la percezione dell'assegno unico mensile erogato dall'INPS per euro 200,00 mensili. La famiglia della debitrice pertanto percepisce redditi complessivi mensili di € 2.300,00.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;

Il c.d. "minimo vitale" è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Detto limite non è vincolato dalle disposizioni di cui all'art. 545 c.p.c. e al D.P.R. 150/80, né alla prospettazione del debitore, potendo il giudice determinare l'importo sulla base di quanto ritenuto congruo per il sostentamento familiare, tenendo conto di tutte le circostanze dedotte.

La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte ricorrente, sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto.

L'assegno sociale per il 2025 ammonta ad € 538,69 al mese; tale valore su base annuale, considerate 13 mensilità, dà un totale di € 7.002,97 annui, che aumentato della metà ( $€ 7.002,97 \times \frac{1}{2}$ ) e cioè di € 3.501,48, e moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159 (2,06), fa € 23.529,968. La spesa mensile per il mantenimento del nucleo può, quindi essere determinata in € 1.960,83.

Alla luce di tale valutazione, la quantificazione dei ricorrenti può essere ritenuta congrua.

Conseguentemente, la somma esclusa dalla liquidazione controllata è determinata in € 1.980,00 mensili come richiesto.



N. R.G. P.U. 34/2025

Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.

#### 5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE.

L'art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E' dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare alla debitrice di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall'attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la somma di €2.000,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare alla debitrice di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

#### 6.- AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE RAGIONI

In base all'art. 270 comma 2 lett. e) CCII, il Tribunale, in presenza di "*gravi e specifiche ragioni*" può autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autovettura Fiat targata DW630DD, in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare. Sarà, tuttavia, onere del Liquidatore, nel corso della procedura, fornire una valutazione dell'autoveicolo, anche resa da una officina o tramite operatori specialistici, quali Infocar o Quattroruote, al fine di valutare l'eventuale liquidazione prima della chiusura della procedura.

Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), all'utilizzo dell'autoveicolo Fiat targata DW630DD, in quanto unico mezzo a disposizione dei ricorrenti per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.

Sarà tuttavia onere del Liquidatore depositare una stima del valore dell'autoveicolo, anche predisposta da una autofficina o tramite riviste specializzate quali Infocar o Quattroruote, per valutare l'eventuale liquidazione al termine della procedura

Sussistono altresì i presupposti per consentire l'utilizzo del conto corrente BancoPoste, unico conto della famiglia, sul quale vengono addebitati le retribuzioni e, per quanto riguarda il marito ricorrente,



N. R.G. P.U. 34/2025

l'utilizzo della Carta Postepay con IBAN presso Poste Italiane Spa di cui è titolare. Ciononostante, il saldo attivo risultante dal conto corrente BancoPoste e dalla Carta Postepay dovrà essere acquisita alla procedura esecutiva e dunque trasferita sul conto corrente intestato alla procedura; non sussistono infatti, né sono allegate, gravi ragioni per derogare allo spossessamento totale conseguente all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore, fatte salve le specifiche esclusioni disposte per gravi ragioni e necessità. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sui conti corrente debbano intendersi acquisiti alla procedura.

6. Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche dei due consulenti, legale e finanziario, che hanno assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili "a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47". La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi in prededuzione con riferimento alle sole "procedure maggiori" di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come



N. R.G. P.U. 34/2025

invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiara prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interezza del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addivene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.

7. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

**P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata.



N. R.G. P.U. 34/2025

**NOMINA** Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

**NOMINA** Liquidatore la dott.ssa Francesca Cavaliere;

**ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni, ad esclusione dell'autovettura Fiat targata DW630DD;

**DISPONE** l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

**DISPONE** la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**ORDINA** la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

**DICHIARA** che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

**DISPONE** che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

**FISSA** il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 1.980,00.

**INVITA** il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;



N. R.G. P.U. 34/2025

- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 1°/9/2025

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

